



**CONVEGNO
NAZIONALE
SICUREZZA
SCUOLE**

LA SCUOLA SICURA LA SCUOLA CHE VOGLIAMO

Torino, 30 maggio 2022

prospettive alla luce della Legge 215/21

LE RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA

Avv. Fabio PALADINI – Consulente legale ANP Piemonte

Le novità in tema di sicurezza

L'art.13-bis del D.L. 146/2021 ha modificato l'art.18 del D.Lgs n.81/2008 relativo agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente: sono stati inseriti i commi 3.1 e 3.2

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. **Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.** Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331,340 e 658 del codice penale

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici

Non è sufficiente la richiesta scritta di interventi strutturali e manutentivi sia sufficiente ad esentare il D.S. da responsabilità

Cass. Penale, sez.IV, 12/09/2019 n.37766: l'addebito fondamentale al DS era consistito "sia nel mancato inquadramento ab origine del rischio rappresentato dalla presenza di aperture coperte da fragili cupolini di plexiglass sia nella insufficiente gestione successiva del rischio"»... "non era stato, in realtà, adottato alcun provvedimento che disciplinasse la chiusura"

Cassazione penale sez. IV, 03/02/2015, n.12223

Anche se per gli interventi strutturali e di manutenzione l'Istituzione scolastica dipende da altro Ente, il "datore di lavoro" ai fini della sicurezza è da intendersi l'istituzione scolastica, soggetto che tuttavia non possiede poteri decisionali e di spesa. Se non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari dell'Ente cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio, ciò tuttavia non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui come si vedrà al RSPD da questi nominato) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali "in primis" la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività.

I reati di interruzione di pubblico servizio (331 e 340 c.p.) e procurato allarme (658 c.p.) erano già esclusi dall'art.51 c.p. adempimento di un dovere

Le novità normative hanno permesso di delineare con maggior nettezza i margini di intervento e responsabilità dei dirigenti scolastici

Ma occorre sempre:

- Organizzazione (attenzione ad evitare responsabilità ex art. 2048 o 2051 c.c.)
- Selezione delle figure di supporto e consulenziali (RSPP)
- Diligenza buon padre di famiglia e interventi rapidi (confronto con RSPP)

Pertanto il DS è sempre tenuto ad adottare tutte le misure ritenute idonee a evitare un sinistro:

- 1) attraverso la puntuale individuazione dei rischi esistenti
- 2) impartendo disposizioni gestionali/organizzative tese a minimizzare il rischio (fondamentale attività e consulenza del RSPP)
- 3) richiedendo interventi di manutenzione all'ente proprietario
- 4) ove ciò non sia possibile, disponendo l'interruzione dell'attività o evacuazione dell'edificio (cfr art. 18 citato)

La previsione espressa, adesso contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008, sottrae questa ricostruzione alla aleatorietà degli orientamenti giurisprudenziali

Cassazione penale sez. III, 15/07/2021, n.37383

Il responsabile del servizio di prevenzione non è tenuto a controllare che il datore adempia alle misure indicate nel documento di valutazione dei rischi

In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha l'obbligo di elaborare, nel documento di valutazione dei rischi, i sistemi di controllo sull'attuazione delle misure precauzionali richieste dal tipo di attività lavorativa, ma non è tenuto a controllare che il datore di lavoro adempia alle misure indicate nel documento, sicché risponde per eventuali eventi lesivi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., solo nel caso in cui abbia omissso l'elaborazione delle misure preventive e protettive o dei sistemi di controllo delle stesse.

Cassazione penale sez. IV, 10/03/2021, n.24822

Il RSPP può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

Cassazione penale sez. IV, 20/10/2020, n.11650

Per quanto il RSPP sia un consulente e non un soggetto con funzioni gestionali, su di egli grava l'obbligo di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza provando ad impedire eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori. Ove l'inadempimento di tali obblighi provochi un evento tra quelli presidiati penalmente ne può derivare una responsabilità penale, a titolo omissivo improprio.

Cassazione penale sez. IV, 26/05/2021, n.16562

Il ruolo consultivo e interlocutorio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo.

Si applica alle scuole?

Per le scuole c'è la previsione specifica dell'art. 32 comma 8 del TU 81/2008: "Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra....."